



ACIMAC

Associazione Costruttori Italiani
Macchine Attrezzature per Ceramica



STATUTO



STATUTO



INDICE

- ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
- ART. 2 – SEDE
- ART. 3 – SCOPI
- ART. 4 – AMMISSIONE – CESSAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO
SOCI AGGREGATI
- ART. 5 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE
- ART. 6 – RAGGRUPPAMENTI
- ART. 7 – SANZIONI
- ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- ART. 9 – ASSEMBLEA
- ART. 10 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE
- ART. 11 – ASSEMBLEA – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
- ART. 12 – ASSEMBLEA – ATTRIBUZIONI
- ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COSTITUZIONE
- ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO –
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
- ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO – ATTRIBUZIONI
- ART. 16 – PRESIDENTE
- ART. 17 – VICEPRESIDENTI – COMITATO DI PRESIDENZA
- ART. 18 – PROBIVIRI
- ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
- ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
- ART. 21 – DIRETTORE
- ART. 22 – FONDO – CONTRIBUTI – BILANCI
- ART. 23 – MODIFICAZIONI STATUTARIE
- ART. 24 – CONCILIAZIONE
- ART. 25 – ARBITRATO
- ART. 26 – SCIOGLIMENTO
- ART. 27 – RICHIAMO ALLA LEGGE

Art. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita una associazione libera, apartitica e non avente fini di lucro tra le imprese italiane produttrici di impianti, macchine, apparecchiature, semilavorati, materie prime e servizi per l'industria della ceramica in genere, dei laterizi e dei refrattari.
- 1.2. L'Associazione può usare la denominazione abbreviata di ACIMAC.
- 1.3. L'Associazione aderisce a Confindustria, adottandone il logo e gli altri segni distintivi ed assumendo in tal modo il ruolo di componente di categoria del sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi, quale definito dall'Art. 2 dello statuto della Confederazione stessa. In conseguenza di tale adesione l'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi che ne conseguono per sé e per le proprie associate.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Modena.
Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento modificare la Sede dell'Associazione, purché nell'ambito della provincia di Modena, senza che ciò richieda il procedimento di modificazione dell'atto costitutivo.

L'Associazione può costituire altrove uffici operativi e/o di rappresentanza e può aderire ad altre organizzazioni nazionali, sopranazionali e internazionali.

Art. 3 - SCOPI

- 3.1. L'Associazione si propone di promuovere, tutelare e rappresentare gli interessi collettivi delle associate nonché le associate stesse nei rapporti con terzi.
- 3.2. In particolare e tra l'altro l'Associazione:
 - a) promuove l'intesa e la cooperazione tra le associate;
 - b) studia e risolve i comuni problemi di carattere tecnico, economico e normativo, intrattenendo rapporti con gli enti di normazione e certificazione;
 - c) presta opera di assistenza e consulenza alle associate tenendole in particolare aggiornate sulla legislazione nazionale, europea ed internazionale di interesse industriale;
 - d) favorisce la partecipazione delle associate a fiere, mostre e convegni, facendosi, se necessario, promotrice essa stessa di tali manifestazioni;
 - e) sviluppa rapporti con altre associazioni ed enti;
 - f) costituisce e partecipa a consorzi e società, sotto qualsiasi forma strutturati, utili allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico delle associate.
A tale fine l'Associazione attiva rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali e con gli enti normativi.
- 3.3. L'Associazione persegue gli scopi sopra descritti nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

- 3.4. L'Associazione persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.
- 3.5. Essa adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla loro osservanza.

Art. 4 - AMMISSIONE – CESSAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO - SOCI AGGREGATI

- 4.1. Possono essere associate ad ACIMAC come Soci Ordinari, le imprese operanti nei settori di cui all'art. 1 che abbiano in Italia sede legale da almeno 2 anni solari, che nell'oggetto sociale e nello sviluppo del loro fatturato abbiano l'attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di impianti, macchine, apparecchiature, semilavorati, materie prime e servizi per l'industria della ceramica in genere, dei laterizi e dei refrattari, che abbiano i requisiti di idoneità per almeno due delle tre sopra menzionate attività e che si riconoscano nei valori di mercato e della concorrenza, così come indicato nel regolamento contributivo deliberato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea.
È inoltre facoltà dell'Associazione accettare l'adesione, in qualità di soci aggregati, di altre realtà imprenditoriali caratterizzate dal presupposto di fornire beni e servizi all'industria della ceramica in genere, che abbiano già una rappresentanza politico-associativa nell'ambito di Confindustria o che presentino comunque elementi di complementarità con quelli dell'imprenditoria rappresentata dall'Associazione.
- 4.1.1 Alla categoria dei soci aggregati si applicano tutte le condizioni contenute nel presente Statuto con riferimento ai soci ordinari, fatta eccezione per la titolarità del diritto di elettorato passivo, che è limitato al Consiglio Direttivo e alla rappresentanza dei soci aggregati nelle sue varie forme previste dal presente Statuto.
Restano inoltre escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale.
È facoltà del Consiglio Direttivo, in piena autonomia di scelta, riconoscere al suo interno la presenza di un rappresentante, per ogni significativo gruppo di aziende socie aggregate che identifichi una specifica tipologia produttiva e/o, in difetto di particolari specificità, di un rappresentante per tutte le imprese aggregate.
In ragione della significativa consistenza raggiunta dai soci aggregati riconducibili ad un gruppo omogeneo di aziende, potrà sempre essere data applicazione all'art. 6 del presente Statuto.
- 4.2. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto e contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi tutti derivanti dal presente statuto e dal Codice etico confederale. Nella domanda devono, inoltre, essere indicati:
 - le persone dei legali rappresentanti;
 - la natura dell'attività esercitata;
 - l'ubicazione degli stabilimenti;
 - il numero degli addetti;
 - il non assoggettamento a procedure concorsuali (autodichiarazione);
 - lo svolgimento, regolare e continuativo, dell'attività prevista all'art. 4.1.Il Consiglio Direttivo dell'Associazione vigila sul mantenimento da parte dei Soci di detti requisiti e può disporre, a tale scopo, apposite indagini, eventualmente delegandole ai Probiviri.

- 4.3. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di mancata accettazione è possibile presentare ricorso, sul quale saranno chiamati a decidere i Probiviri dell'Associazione. Il ricorso dovrà essere presentato all'Associazione nel termine massimo di un mese decorrente dalla data di ricevimento dell'informazione di non avvenuta accettazione della domanda. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- 4.4. L'ammissione decorre, anche agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre nel quale viene deliberata ed impegna l'associata fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Dopo tale data il vincolo si rinnova automaticamente di biennio in biennio (riferito ad anni solari) in mancanza di disdetta da comunicarsi per raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
- 4.5. Le imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
- 4.6. Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.
- 4.7. L'adesione dà diritto al socio di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.
- 4.8. Oltre che per disdetta il vincolo associativo cessa al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- a) venir meno dei presupposti per l'ammissione di cui all'art. 4, I comma ovvero stabiliti nel regolamento contributivo deliberato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, nonché nei casi di liquidazione, fallimento e concordato preventivo;
 - b) nel caso di inadempienza reiterata e ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno, su delibera a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, fermo restando il diritto dell'Associazione al recupero del credito maturato;
 - c) grave inadempimento agli obblighi previsti dal presente statuto ovvero derivanti dall'adesione al sistema confindustriale;
 - d) comportamenti gravemente in contrasto con quelli che il Codice etico impegna ad adottare sia come imprenditore che come associato.
- 4.9. La causa di cessazione del vincolo associativo è accertata dai Probiviri che deliberano l'esclusione della associata.
- 4.10. L'associata esclusa rimane comunque tenuta al versamento dei contributi già deliberati per l'anno in cui si verifica la causa di cessazione del rapporto e perde ogni diritto sul fondo dell'Associazione.
- 4.11. Si prevede la non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

- 5.1. L'Adesione all'Associazione comporta l'obbligo per l'impresa associata di osservare il presente Statuto, il Codice etico confederale nonché le disposizioni dei competenti organi dell'Associazione.
- 5.2. Le imprese associate sono tenute a fornire gli elementi, le notizie ed i dati, di carattere non riservato, che siano ad esse richiesti nell'ambito delle attribuzioni dell'Associazione stessa e nell'interesse generale dell'imprenditoria rappresentata. Il socio ha inoltre l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. I Soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, in particolare fornendo, qualora richieste, informazioni utili al perseguimento degli scopi associativi ed in particolare le informazioni, specialmente di carattere statistico, richieste al fine di approfondire la conoscenza del settore. L'Associazione è tenuta alla massima riservatezza sulle informazioni ricevute dai Soci e potrà utilizzarle solo ai fini di interesse generale del presente Statuto e statistici, in modo tale da non permettere l'individuazione dei Soci cui le informazioni si riferiscono.
- 5.3. L'Associazione persegue l'obiettivo del completo inquadramento delle proprie imprese iscritte in tutte le componenti competenti per territorio o per attività merceologica confederate così da consentire agli associati di esercitare i diritti derivanti e di avvalersi delle prestazioni che discendono dalla loro appartenenza al sistema confederale: ciò quale requisito per la coesione di quest'ultimo e quale condizione per assicurare una piena equità nei vincoli associativi delle imprese.
- 5.4. Il socio non deve far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria, concorrenti e costituite per analoghi scopi.
- 5.5. Le imprese associate che fanno parte di gruppi esteri o multinazionali, partecipano ad iniziative dell'Associazione a sostegno del "Made in Italy" solo e strettamente con prodotti, marchi ed immagine relativi alla consociata italiana associata.

Art. 6 - RAGGRUPPAMENTI

- 6.1. È possibile, al fine di attivare un ottimale coordinamento fra gruppi omogenei di aziende, costituire dei raggruppamenti informali di imprese che, all'interno dell'Associazione, trovino momenti di raccordo su specifiche problematiche di comune interesse.
- 6.2. Qualora le aziende aderenti a tali raggruppamenti raggiungano una significativa consistenza, e quando il raggruppamento di aziende in questione faccia riferimento ad un mercato e/o un prodotto particolare, o non sia ragionevolmente possibile assicurarne una adeguata rappresentanza in Consiglio Direttivo, si prevede che all'interno di essi venga eletto un rappresentante che entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione a pieni poteri.

- 6.3. Tale possibilità sarà comunque subordinata ad una specifica richiesta al Presidente dell'Associazione, da parte delle aziende interessate, ed alla approvazione del Consiglio Direttivo.
- 6.4. Qualora la consistenza di tale raggruppamento fosse particolarmente significativa e non sufficientemente rappresentata attraverso i normali meccanismi elettivi, è facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, derogare in aumento a quanto previsto al precedente comma II.

Art. 7 - SANZIONI

- 7.1. Le imprese associate che si rendessero inadempienti a quanto previsto dall'Art. 4, VIII comma e agli obblighi di cui all'art. 5 del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- a) sospensione del diritto dell'impresa a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
 - b) decadenza dei suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione od in organismi esterni;
 - c) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
 - d) esclusione dall'Associazione nei casi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 4, VIII comma.
- 7.2. Le sanzioni di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma precedente verranno applicate, in alternativa od anche cumulativamente dai Probiviri in relazione alla gravità dell'inadempimento.
- Il Consiglio Direttivo si riserva di deferire ai Probiviri dell'Associazione per l'eventuale assunzione di decisioni sanzionatorie, l'azienda associata che nell'esercizio della sua attività agisse in modo tale da ledere il buon nome dell'Associazione e degli associati stessi e dell'attività del settore stesso nel suo insieme.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 8.1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea generale delle associate;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) i Vicepresidenti;
 - f) i Probiviri;
 - g) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 9 - ASSEMBLEA

- 9.1. Le associate in regola con il versamento dei contributi partecipano all'Assemblea per mezzo del legale rappresentante oppure con soggetti che rientrino nella figura dei rappresentanti di impresa di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale e muniti di delega scritta del legale rappresentante.
- 9.2. Ciascuna associata può farsi rappresentare per delega scritta da altra associata aven-

te diritto di partecipazione, ma nessun partecipante può avere più di una delega.

9.3. A ciascuna associata spetta un numero di voti riferito al contributo ordinario annuale dovuto.

A tal fine sono istituite le seguenti classi contributive:

- un voto per le imprese che corrispondono un importo pari al contributo minimo associativo;
- un voto supplementare per ogni multiplo dell'importo di cui sopra.

Le frazioni di voto determinano un voto.

Art. 10 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

10.1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente, almeno una volta all'anno.

10.2. La convocazione avviene mediante lettera semplice o corrispondenza elettronica (telex, telefax, telegramma, posta elettronica, ecc.) contenente data, ora e luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno da inviarsi con preavviso di almeno quindici giorni.

10.3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di dieci giorni mediante telex, telefax o telegramma, posta elettronica.

10.4. L'Assemblea può essere altresì convocata su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta soci che rappresentano 1/3 dei voti spettanti alle associate. In tale ultimo caso la riunione deve essere fissata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - ASSEMBLEA – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

11.1. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, in prima convocazione almeno la metà dei voti spettanti alle associate ed in seconda convocazione (che può essere fissata anche per ora successiva dello stesso giorno) quale che sia il numero dei voti presenti.

11.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

11.3. Il Direttore svolge normalmente le funzioni di segretario, redigendo il verbale della riunione che sottoscrive unitamente al Presidente.

11.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

11.5. Per le deliberazioni relative alla modificazione del presente statuto, allo scioglimento ed alla liquidazione della Associazione si applicano i successivi articoli 23 e 26.

11.6. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, ma le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/5 dei voti presenti in Assemblea o su richiesta del Presidente dell'Assemblea e comunque sempre quando si tratta di votazioni concernenti persone.

Art. 12 - ASSEMBLEA – ATTRIBUZIONI

12.1. L'Assemblea:

- elegge il Presidente
- elegge tre Vicepresidenti
- elegge i Proviviri
- elegge il Collegio dei Revisori contabili
- elegge il Consiglio Direttivo
- approva gli indirizzi generali e il programma di attività proposto dal Presidente
- delibera intorno all'attività dell'Associazione
- approva su proposta del Consiglio, il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo, determinando le quote di ammissione e contribuzione di cui all'art. 22, comma III
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori
- delibera istituzione, ammontare, modi e tempi di versamento di eventuali contributi straordinari
- decide sui ricorsi contro le delibere di ammissione
- esamina ogni questione che il Presidente, il Consiglio Direttivo ritengano di sottoporre alla stessa.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO – COSTITUZIONE

13.1. Il Consiglio è composto da undici componenti più quelli eventualmente espressi dai raggruppamenti di cui all'art. 6 e quelli eventualmente nominati ai sensi del successivo art. 13 comma 6.

Fanno parte di diritto dello stesso il Presidente e i Vicepresidenti in carica, nonché il Presidente uscente.

I Componenti eletti dall'Assemblea più quelli eventualmente espressi dai raggruppamenti di cui all'art. 6 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di un altro quadriennio. Il Consiglio scade in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente.

13.2. In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo saranno disponibili per ogni votante in Assemblea 3 voti/preferenze nell'ambito di una lista di candidature superiori al numero dei seggi da ricoprire.

13.3. Possono far parte del Consiglio Direttivo titolari, legali rappresentanti, oppure soggetti che rientrino nella figura dei rappresentanti di impresa di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, ma ciascuna azienda associata non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un proprio esponente.

13.4. Decade dalla carica l'esponente di azienda associata che cessa di far parte dell'Associazione; decade altresì il componente che, senza giustificato motivo, non intervenga a più di tre riunioni consecutive, oppure nel caso di mancata partecipazione alla metà delle riunioni nell'anno solare di riferimento.

Non sono rieleggibili i Consiglieri che avendo ricoperto la carica nel quadriennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

- 13.5. In caso di cessazione della carica o di dimissioni, subentra quello dei non eletti che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora durante il quadriennio di carica un componente del Consiglio Direttivo cessa di appartenere ad un'impresa associata, egli sarà considerato automaticamente decaduto e, in deroga a quanto sopra stabilito, Il Consiglio Direttivo nominerà provvisoriamente un altro rappresentante dell'impresa associata di appartenenza, che resterà provvisoriamente in carica fino alla prima Assemblea utile che dovrà ratificarne la nomina. In caso di mancata ratifica della nomina, subentrerà il primo dei non eletti.
- 13.6. Al fine di assicurare, al di fuori dei casi di cui all'art. 13, comma V, la necessaria rappresentatività dello stesso, il Consiglio Direttivo può, su proposta del Presidente, cooptare nel Consiglio stesso rappresentanti di imprese associate nel numero massimo di quattro.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 14.1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente almeno una volta a trimestre.
- 14.2. Il Consiglio può essere altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tale ultimo caso la riunione deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 14.3. La convocazione avviene mediante lettera semplice o corrispondenza elettronica (telex, telefax, telegramma, posta elettronica, ecc.) contenente luogo, giorno ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno da inviarsi con preavviso di almeno dieci giorni.
- 14.4. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno tre giorni mediante telex, telefax, telegramma o posta elettronica.
- 14.5. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.
- 14.6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano in età.
- 14.7 Ciascun componente ha diritto a un voto.
- 14.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, non tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto nel caso di nomine e deliberazioni relative a persone, oppure quando lo richiede almeno 1/5 dei componenti del Consiglio Direttivo.

14.9 Il Direttore, che partecipa al Consiglio senza diritto di voto, svolge normalmente le funzioni di segretario redigendo il verbale della riunione che sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO – ATTRIBUZIONI

15.1. Il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano espressamente riservati ad altri organi statuari.

15.2. Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) nominare la Commissione di designazione di cui all'art.16;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente;
- c) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione di tre Vicepresidenti: il tutto per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- d) approvare il bilancio preventivo annuale e la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) deliberare tempi e modi del versamento del contributo ordinario annuale;
- f) istituire commissioni consultive nominandone i coordinatori al proprio interno;
- g) deliberare l'adesione ad altre associazioni, organismi ed enti;
- h) nominare rappresentanti dell'Associazione presso soggetti terzi;
- i) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore;
- j) ammettere ed escludere le associate salvo il ricorso ai Probiviri;
- k) costituire uffici operativi e/o di rappresentanza.
- l) applicare le sanzioni di cui all'art. 7, I comma, lett. a), b), c), salvo il ricorso ai Probiviri.

Art. 16 - PRESIDENTE

16.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

A tal fine il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto nell'ultimo anno di mandato pieno del Presidente in carica, una commissione di designazione composta di tre membri, scelti tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e della quale non può far parte il Presidente in carica. Alla Commissione spetta il compito di esprimere, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa.

16.2. La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse, che siano appoggiate da almeno il 15% dei voti assembleari.

16.3. Spetta al Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea il nome del candidato all'elezione e l'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

16.4. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

16.5. Il Presidente dura in carica un quadriennio. Un'ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.

- 16.6. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
- 16.7. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.
- 16.8. Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne presiede le rispettive adunanze.
- 16.9. Al Presidente spetta il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione.
- 16.10. Il Presidente al termine del suo mandato resta di diritto quale membro effettivo del Consiglio Direttivo.
Egli decade dalla carica di membro effettivo con il subentrare del successivo Presidente uscente. Tuttavia, in deroga a tale principio e a quanto stabilito all'art. 13 comma 1, il Presidente uscente continua a far parte di diritto del Consiglio Direttivo, fino al completamento del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - VICEPRESIDENTI – COMITATO DI PRESIDENZA

- 17.1. L'Assemblea, insieme al Presidente, elegge tre Vicepresidenti.
- 17.2. A tale fine, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo, in una riunione successiva a quella della designazione, ma antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, la proposta relativa alla nomina di tre Vicepresidenti.
- 17.3. Il Consiglio Direttivo vota la proposta e la sottopone alla successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota tale proposta unitamente a quella relativa al Presidente.
- 17.4. I Vicepresidenti non possono durare in carica per più di 2 (due) mandati consecutivi.
- 17.5. I tre Vicepresidenti affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione e rappresentanza dell'Associazione e, insieme al Presidente e ad un componente di nomina del Consiglio Direttivo, costituiscono il Comitato di Presidenza.
- 17.6. Il Comitato viene convocato senza formalità dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta al mese.
- 17.7. Analogamente ciascuno dei Vicepresidenti può, se ritenuto opportuno, essere designato a sovrintendere a determinati campi di attività.

Art. 18 - PROBIVIRI

- 18.1. L'Assemblea Ordinaria, durante la quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo, provvede anche ad eleggere, a scrutinio segreto, 5 (cinque) Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
- 18.2. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.
- 18.3. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente, con esclusione delle controversie relative ad atti di concorrenza sleale, insorte fra le imprese associate, per le quali si rimanda alle procedure descritte negli articoli 24 e 25 del presente Statuto.
- 18.4. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Modena che provvederà alla scelta, sempre tra i rimanenti Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
- 18.5. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- 18.6. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confede-

razione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

- 18.7. L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
- 18.8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- 18.9. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio del loro mandato e a maggioranza tra loro, 2 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.
- 18.10. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

- 19.1. L'Assemblea ordinaria, durante la quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo, provvede anche ad eleggere, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 19.2. Almeno un Revisore deve avere la qualifica di revisore ufficiale contabile.
- 19.3. Il Collegio vigila sulla gestione economica dell'Associazione e riferisce all'Assemblea sul rendiconto finanziario.
- 19.4. Provvede nel suo ambito alla nomina del Presidente.
- 19.5. I Revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

- 20.1. Le cariche associative sono gratuite.
- 20.2. Le cariche sono riservate, con esclusione di quella di revisore contabile e di proboviro, ai rappresentanti di imprese inquadrate quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative.
- 20.3. Per rappresentanti si intendono i titolari, i legali rappresentanti oppure i soggetti formalmente delegati e designati tra coloro che rientrino nella figura dei rappresentanti di impresa di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

- 20.4. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti.
- 20.5. L'accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.
Nel caso di cariche per le quali non è previsto dal presente Statuto il subentro di un membro supplente, se non diversamente disposto, si procede ad una nuova nomina, elezione o designazione secondo le modalità previste per quella carica e il nuovo incaricato rimarrà in essere fino alla scadenza naturale prevista per quella carica. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
- 20.6 La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra.
Le cariche associative sono incompatibili con cariche politiche, così come stabilito dalle normative confederali in materia, cui si rinvia.
È stabilita un'automatica decadenza dalla carica associativa in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti per la copertura dell'incarico.
Per i componenti dichiarati decaduti non è possibile una rieleggibilità immediata.
È previsto un parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Probiviri sui candidati a cariche direttive associative o ad incarichi di rappresentanza esterna.

Art. 21 - DIRETTORE

- 21.1. Il Direttore collabora col Presidente per l'attuazione delle delibere degli organi associativi e risponde al Consiglio Direttivo del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione che organizza e dirige.
- 21.2. Provvede, in conformità alle disponibilità di bilancio ed ai programmi operativi, ad assumere, licenziare e determinare il trattamento economico e normativo del personale dipendente.
- 21.3. Il Direttore redige, d'intesa col Vicepresidente tesoriere, lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo annuale destinato all'approvazione del Consiglio Direttivo ed assicura il collegamento con i corrispondenti livelli dell'organizzazione confederale e degli altri soggetti con cui l'Associazione intrattiene rapporti.
- 21.4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi statutari, in cui funge normalmente da segretario.

Art. 22 - FONDO – CONTRIBUTI – BILANCI

- 22.1. L'Associazione è dotata di un fondo costituito dai contributi degli associati e da ogni altra eventuale entrata.
- 22.2. Il contributo ordinario annuale è costituito da una quota fissa e/o da quote proporzionali alle dimensioni dell'impresa, con riferimento al numero dei dipendenti e/o al fatturato e/o ad ogni altro significativo parametro. A tal fine ciascun associato è tenuto a comunicare gli elementi utili per il calcolo dei contributi.
- 22.3. L'esercizio decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

- 22.4. Il bilancio preventivo deve indicare la previsione di entrate e di spese.
- 22.5. Il bilancio consuntivo annuale deve indicare la perdita o l'avanzo da riportare nell'esercizio successivo e deve essere revisionato e trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dalla specifica delibera della Giunta Confederale.
- 22.6. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 23 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

- 23.1 Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.

Art. 24 - CONCILIAZIONE

- 24.1. Le aziende associate si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie, tra loro insorte, relative ad atti di concorrenza sleale. Le stesse hanno comunque facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per i procedimenti cautelari, con ogni effetto consequenziale, ivi compreso il rispetto degli oneri e dei termini processuali per il giudizio di merito.
- 24.2. Il Collegio di Conciliazione è composto di tre membri, due di questi vengono nominati rispettivamente da ciascuna delle parti in contrasto all'atto della notifica della controversia e devono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente. Questi a loro volta eleggono il terzo membro del Collegio individuandolo o all'interno del Consiglio Direttivo stesso, o convocando qualsivoglia altra persona, rappresentante di una azienda associata, che possa offrire le massime garanzie di obiettività e competenza.
- Qualora le parti in contrasto siano rappresentate in Consiglio Direttivo, dovranno indicare persona diversa dal proprio rappresentante quale membro del collegio in questione.
- 24.3. Il Collegio di Conciliazione, al quale il Direttore assicura le funzioni di segreteria, entro 40 giorni dalla notifica della controversia agli uffici della Associazione, senza formalità di rito, procede ad una istruttoria sul caso e provvede ad un tentativo di composizione bonaria fra le parti, in via riservata, redigendo, se ritenuto opportuno e necessario, una proposta articolata di conciliazione. Tale proposta di conciliazione potrà essere utilizzata dalle parti anche in sede giudiziale.
- 24.4. Le aziende associate che non ottemperano al disposto di cui alla presente clausola statutaria, saranno deferite ai Probiviri, su istanza di una delle parti in causa o degli organi dell'Associazione. I Probiviri, con il procedimento di cui all'Art. 18 del presente Statuto, applicheranno all'azienda associata, che non abbia rispettato il dettato di cui all'Art. 24, la sanzione che riterranno opportuna, tenuto conto anche degli effetti derivanti da tale omissione, optando fra le seguenti: censura, richiamo ufficiale, sanzione economica sino ad un massimo di cinque volte la quota associativa dovuta dal soggetto inadempiente, esclusione dall'Associazione.

Art. 25 - ARBITRATO


- 25.1. Dopo aver esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 24 possono essere devolute, di comune accordo tra le parti, con conseguente sottrazione all'Autorità giudiziaria ordinaria, all'arbitrato libero di un Collegio Arbitrale di tre componenti effettivi nominato dall'Assemblea durante la quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo, le controversie che dovessero insorgere tra le associate in relazione ad atti di concorrenza sleale (Art. 2598 e segg. del Codice Civile). I componenti del Collegio Arbitrale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- 25.2. Il Collegio Arbitrale, che ha sede presso l'Associazione ed al quale il Direttore assicura le funzioni di segreteria, decide inappellabilmente la controversia nel rispetto del contraddittorio senza formalità di rito, pronunciando il lodo non oltre quaranta giorni dalla notifica della controversia (termine prorogabile per una sola volta di ulteriori venti giorni).
- 25.3. Il lodo che accerta atti di concorrenza sleale applica le sanzioni di cui agli Artt. 2599 e 2600 C.C.
- 25.4. Nel lodo il collegio provvede alla liquidazione delle proprie spese e dei propri oneri secondo il principio della soccombenza.
- 25.5. Le parti sono tenute a dare esecuzione al lodo arbitrale quale manifestazione della propria volontà negoziale.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO

- 26.1. L'Associazione può essere sciolta anticipatamente col voto favorevole di almeno 3/4 dei voti complessivi spettanti alle associate.
- 26.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina il/i liquidatore/i, determinandone l'eventuale compenso.
- 26.3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 27 - RICHIAMO ALLA LEGGE

- 27.1. Per quanto non disposto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile relative alle associazioni ed ogni altra competente disposizione dell'ordinamento italiano, nonché la normativa confederale.



ACIMAC



ACIMAC

Associazione Costruttori Italiani
Macchine Attrezzature per Ceramica

